



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza speciale n. 148 del 10 marzo 2026

ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020

“Nuove disposizioni di semplificazione per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei Comuni di Force, Rotella e Sant’Angelo in Pontano.

Modifiche all’Ordinanza Speciale n. 36 del 20 maggio 2022”

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell’ambito della cabina di coordinamento dell’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante *“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l’articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all’articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale *“il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma”*;

Vista l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante *“Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”*, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*, il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”* ove applicabile *ratione temporis*;

Vista l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione*

pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

Vista l’Ordinanza n. 227 del 9 aprile 2025, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”;*

Vista l’Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;*

Vista l’Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante *“Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo”;*

Vista l’Ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante *“Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonché dell’elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022”;*

Vista l’Ordinanza Speciale n. 36 del 20 maggio 2022, recante *“Interventi di ricostruzione nei Comuni di Force, Rotella, Sant’Angelo in Pontano e disposizioni di modifica delle ordinanze speciali”;*

Visto, in particolare, l’articolo 7 (*Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative*), ai sensi del quale:

“1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l’accelerazione e la semplificazione delle procedure e l’adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all’articolo 1 secondo le modalità semplificate di cui ai successivi commi e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori.

2. Per quanto riguarda l’intervento in Comune di Force, al soggetto attuatore:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all’articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all’articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati

in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) per l'affidamento dei lavori e dei servizi tecnici afferenti alla direzione lavori e la sicurezza relativo all'intervento sulla Chiesa di San Biagio è consentito l'accorpamento con le rispettive attività relative all'intervento sul palazzo comunale, di cui alla programmazione dell'ordinanza n. 109 del 2020, al fine di consentire l'esecuzione congiunta dei lavori.

3. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Rotella, al soggetto attuatore:

a) è consentito, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

b) è consentito operare in deroga ai regolamenti di polizia mortuaria, nei limiti di quanto necessario all'espletamento delle operazioni sopra descritte entro le tempistiche previste;

c) è consentita altresì l'occupazione temporanea di spazi in concessione ai privati.

4. Per quanto riguarda l'intervento in Comune di Sant'Angelo in Pontano, al soggetto attuatore:

a) è consentito, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

b) per i contratti di lavori di importo fino alla soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

c) di consentire altresì l'occupazione temporanea di spazi di proprietà dei privati necessari ai fini dell'accantieramento;

5. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

6. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto. 7. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

8. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili e più favorevoli.

9. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

10. Il soggetto attuatore, in deroga all'articolo 59, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

11. Nei limiti della soglia di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

12. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. In deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, il soggetto attuatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti.

14. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

15. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.”;

Vista l’Ordinanza Speciale n. 49 del 26 luglio 2023, *“Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023”;*

Visto, in particolare, l’articolo 1 (*“Semplificazioni procedurali per l’affidamento dei contratti”*), comma 2-bis, introdotto dall’Ordinanza Speciale n. 91 del 27 dicembre 2024, ai sensi del quale:

“2-bis. Ai fini di cui al primo comma, i soggetti responsabili degli interventi di attuazione delle citate ordinanze, possono procedere all’affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del principio di rotazione.”;

Vista, altresì, l’Ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025, recante *“Approvazione del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate nei territori della Regione Abruzzo e della Regione Lazio”;*

Visto, in particolare, l’articolo 4 (*“Disposizioni acceleratorie e deroghe normative”*) il quale stabilisce, *inter alia*, che:

2. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente Ordinanza, possono procedere all’affidamento diretto: [...] (ii) dei contratti di lavori sino a un importo massimo di 400.000 euro, con le modalità previste dall’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e fermo il rispetto del principio di rotazione”;

Considerato che non sussistono ragioni sostanziali per applicare un regime diversificato per le procedure da seguire per l’affidamento dei contratti di lavori per la realizzazione degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche inseriti nelle Ordinanze nn. 109 del 2020, 129 del 2022, 137 del 2023 e 250 del 2025, rispetto a quelle previste per analoghi interventi ricompresi nell’ambito di applicazione dell’Ordinanza Speciale n. 36 del 2022 quanto ai Comuni di Force, Rotella e Sant’Angelo in Pontano;

Considerato che l’uniformazione delle previsioni applicative agevolerebbe e semplificherebbe l’operatività dei diversi soggetti attuatori e dello stesso Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche;

Ritenuto, pertanto, nell’esercizio dei poteri di deroga prescritti dalla normativa vigente, di integrare di conseguenza l’articolato dell’Ordinanza Speciale n. 36 del 2022 introducendo una disposizione analoga a quella prevista dall’articolo 1, comma 2-bis, dell’Ordinanza Speciale n. 49 del 2023 e dall’articolo 4, comma 2, dell’Ordinanza n. 250 del 2025;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall’art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di

legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di implementare e accelerando, semplificando le procedure amministrative a monte, gli interventi di ricostruzione nelle realtà territoriali marchigiane oggetto dell'Ordinanza Speciale n. 36 del 2022;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche all'Ordinanza Speciale n. 36 del 20 maggio 2022)

1. Dopo l'articolo 7 dell'Ordinanza Speciale n. 36 del 20 maggio 2022 è inserito il seguente articolo:

“Art. 7-bis

(Ulteriore disposizioni di semplificazione per l'affidamento dei contratti di lavori pubblici)

1. In alternativa a quanto previsto dal precedente articolo 7, i soggetti attuatori degli interventi possono procedere all'affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sino a un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del principio di rotazione.”;

Articolo 2

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli